

DANCE 2 DANCE
C.F. 95258060169
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 31/01/2024

L'anno 2024 il giorno 31 del mese di Gennaio alle ore 12:30 presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in **Prima Convocazione** l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo e conseguente proposta di modifica statutaria;
2. Comunicazioni varie ed eventuali.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti in sede n. 5 soci sul totale avente diritto di n. 5 Soci, come da foglio presenze conservato agli atti della associazione.

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare atteso che in prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita in presenza di almeno i due terzi degli associati (art. 11 Statuto).

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza la sig.De Falco Raffaele, che chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra Antelmi Matilde.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene il presidente per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica così come contemplati dalla riforma dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento al Decreto legislativo 36/2021.

Si tratta in particolare di prevedere quanto segue:

- 1) nella definizione dell'**oggetto sociale** è necessario fare specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
- 2) possibilità di svolgere anche **attività diverse da quelle sportive**, purché secondarie e strumentali.

Rispetto alla disciplina dell'**incompatibilità** si rende necessario specificare che "E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Rispetto alla **nuova clausola relativa all'incompatibilità**, il Presidente chiede quindi ai componenti il Consiglio Direttivo se qualcuno si trovi in tale condizione. I componenti rispondono di non trovarsi in tale condizione di incompatibilità.

Non si rende neppure necessario intervenire sulla **clausola in materia di divieto di distribuzione indiretta di utili** in quanto non sono state riportate in statuto le condizioni per cui si verifica tale distribuzione indiretta. Appare però opportuno evidenziare il cambiamento operato dal decreto legislativo 36/2021.

Rispetto alla **retribuzione dei collaboratori**, viene specificato che il rispetto del parametro di quantificazione - ossia che non sia superiore del 40% rispetto a quanto previsto da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative - debba essere osservato anche per i lavoratori autonomi e non solo per i dipendenti. Il riconoscimento di compensi pertanto è subordinato a tale verifica. Solo se sussistono comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività sportive si può derogare a tale limite.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



Anche nel caso di riconoscimento di indennità di carica si rende necessario porre attenzione alla quantificazione dell'emolumento che dovrà essere "proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e bisognerà anche verificare che non sia superiore a quanto previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni".

Un'altra novità interessante è legata alla possibilità, prima negata, di garantire agli associati la possibilità di fruire di servizi sportivi a condizioni migliori rispetto all'eventuale erogazione di servizi a non soci.

Per il resto si rinvia alla complessiva disciplina del divieto di distribuzione indiretta di utili così come normato dall'art. 8 del Decreto legislativo 36/2021.

Il Presidente infine evidenzia che un orientamento giurisprudenziale e di prassi ha evidenziato la necessità di **garantire ai genitori degli associati minorenni il diritto di votare in rappresentanza dei minori**. Lo statuto recepisce il vincolo del diritto di voto in capo ai soci maggiorenni contemplato dal testo unico delle imposte sui redditi come requisito di accesso al sistema di agevolazioni fiscali ma questo non preclude la possibilità ai genitori degli associati minorenni di partecipare alle assemblee e votare in rappresentanza dei figli minori, atteso che gli associati minorenni sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale. Il Presidente pertanto propone di adottare come corretta modalità quella di convocare alle assemblee l'esercente la potestà genitoriale dell'associato minorenne che ha sottoscritto la relativa domanda di ammissione e quindi di computarlo ai fini del quorum costitutivo dell'associazione. Sarà invitato anche l'associato minorenne che avrà diritto di parola e non di voto e quindi non sarà computato ai fini del quorum costitutivo assembleare. L'esercente la potestà genitoriale potrà pertanto votare in rappresentanza del minore ma potrà ovviamente anche presentare domanda di ammissione a socio per esercitare anche l'elettorato passivo. In questo caso voterà sia per sé stesso, in qualità di socio, che in rappresentanza legale del minore associato.

Viene data quindi lettura integrale del testo allegato sotto la lettera A) come parte integrante del presente verbale.

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene quindi delegato a espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642/1972, e in regime di esenzione dall'imposta di registro (€ 200,00) ai sensi dell'art. 12 del DLgs 36/2021 in virtù del quale *"Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto"*, essendosi l'assemblea limitata a modificare lo statuto nelle parti obbligatorie. A tal fine il Presidente, o suo delegato, porterà anche il certificato di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche unitamente al verbale e statuto in duplice esemplare per dimostrare la sussistenza del presupposto di applicazione dell'agevolazione;
- 2) trasmissione del verbale assembleare e statuto registrati all'Agenzia delle Entrate, debitamente scansionati, all'organismo sportivo affiliante ai fini dell'aggiornamento delle informazioni sul registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 14:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

PRESIDENTE

DA

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO I
E' copia conforme all'originale
registrato il 12 FEB 2024

il

M.N.

Euro

440

Esente

SEGRETARIO

3

CAPOSECRETARIO

(Giovio Tiano)

[Firma]

Allegato A) al verbale dell'assemblea straordinaria del 31/01/2024**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA****DANCE 2 DANCE****STATUTO****TITOLO I - Denominazione e sede****ARTICOLO 1**

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., è costituita un'associazione sportiva dilettantistica, con sede in Via Carso n. 33 Azzano San Paolo (BG) e che assume la denominazione associazione culturale e sportiva dilettantistica Dance 2 Dance o anche in breve DANCE 2 DANCE ASD.

attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva in cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II - Scopo e oggetto**ARTICOLO 2**

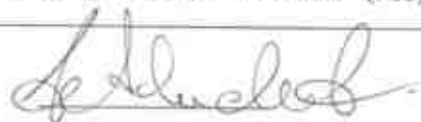
1. L'Associazione, è un'associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.
2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.
3. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.

Nello specifico l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della danza e delle attività motorie ad essa collegate e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. A tale fine, come specificato al successivo articolo, l'Associazione formulerà domanda di affiliazione alle ASSOCIAZIONI SPORTIVE SOCIALI ITALIANE (ASI) DI

PRESIDENTE



SEGRETARIO



BERGAMO riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.

4. L'Associazione potrà quindi partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva), indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del ballo compresa l'attività paralimpica.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
 - attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina della danza e di eventuali altre attività sportive;
 - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - la gestione di centri benessere o fisioterapici;
 - la vendita di articoli sportivi;
 - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
 - Svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
 - Nonché, promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;

PRESIDENTE

SEGRETARIO



- Compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari;

7. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

TITOLO III - Affiliazione

Articolo 3

L'Associazione procederà alla propria affiliazione alla ASSOCIAZIONI SPORTIVE SOCIALI ITALIANE (ASI) DI BERGAMO.

Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie della FIDS e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.

- L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., della FIDS o di altre Federazioni Nazionali od enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
- L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.lgs. 39/2021.

TITOLO IV - Soci

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche italiane e straniere di ambo i sessi, senza limiti di età, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Tutti gli associati hanno pari diritti secondo i principi di democraticità ed uguaglianza e di partecipazione alle attività sociali come regolamentate dal presente Statuto.

Chi intende aderire all'Associazione deve farne espressa richiesta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto ed i regolamenti. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo: in caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.

I soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori;

PRESIDENTE



SEGRETARIO



- b) Soci Benemeriti;
- c) Soci Ordinari;
- d) Soci Atleti o Tesserati;

Sono Soci Fondatori coloro che risultano essere i fondatori dell'Associazione ed iscritti al momento dell'approvazione del presente Statuto.

Sono Soci Benemeriti coloro ai quali l'Associazione Sportiva deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Pur partecipando alla vita sociale, non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione ed aderiscono ad essa nel corso della sua esistenza.

Sono Soci Atleti o Tesserati tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione ed aderiscono ad essa nel corso della sua esistenza.

Pur partecipando alla vita sociale, non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.

ARTICOLO 5

La qualifica di socio, quando previsto, dà diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. a frequentare tutti i locali sociali;
3. a utilizzare gli impianti ed i servizi offerti dall'associazione;
4. alla consultazione dei libri sociali e dell'approvazione del bilancio.

Tutti i soci sono tenuti:

1. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti sociali;
2. all'impegno del rispetto leale e disciplinato delle norme che regolano lo sport;
3. al pagamento del contributo associativo annuale anche in più rate con delibera del Consiglio;
4. alla partecipazione delle assemblee ordinarie e straordinarie dove previsto.

In nessun caso, ad eccezione del trasferimento per causa di morte, la quota associativa annuale non è rimborsabile né trasmissibile a terzi.

TITOLO IV - Recesso ed Esclusione

ARTICOLO 6

La qualifica di socio ha durata illimitata fatti salvi casi di recesso spontaneo, scadenza del periodo coperto dalla quota associativa, dopo espressa richiesta approvata dal Consiglio Direttivo o per causa di morte.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



ARTICOLO 7

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2. che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

TITOLO V - Risorse economiche, Patrimonio e Fondo comune

ARTICOLO 8

L'associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. quote e contributi per la partecipazione ed organizzazione di manifestazioni sportive;
3. eredità, donazioni, legati;
4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini dello Statuto;
5. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 9

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da lasciti e donazioni, da elargizioni da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e giuridiche, dagli avanzi netti di gestione.

La perdita della qualifica di socio estingue ogni diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO VI - Organi dell' Associazione

PRESIDENTE



SEGRETARIO



ARTICOLO 10

Sono organi dell'Associazione:

1. L'assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo, che tra i suoi componenti annovera:
 - Presidente;
 - Segretario Generale;
 - Tesoriere.

È fatto espresso divieto agli amministratori delle società e dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

TITOLO VII - Assemblea dei Soci

ARTICOLO 11

Risulta composta da tutti gli aderenti dell'associazione ed è l'organo sovrano della stessa. L'assemblea ha potere deliberativo generale salve le materie devolute dal presente statuto e della legge alla competenza esclusiva ad altri organi o soggetti.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.

L'assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

Delibera sul rendiconto consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo.

Tale Assemblea è costituita con la presenza, in prima convocazione, di persona o per delega, di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta, mentre in seconda convocazione, è costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati presenti.

L'assemblea Straordinaria è convocata quando ne faccia richiesta il Presidente, il Consiglio Direttivo o un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

Delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, sulla trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Tale Assemblea è costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno i due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati mentre in seconda convocazione, è costituita dalla presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati presenti.

Le deliberazioni concernenti il cambiamento dello scopo associativo, la trasformazione, lo scioglimento, e la liquidazione saranno validamente adottate anche in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

PRESIDENTE

SEGRETARIO



L'assemblea è presieduta dal Presidente. In Sua assenza od impedimento, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea riunita.

Le funzioni di Segretario, sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di Suo impedimento da persona nominata dall'assemblea riunita.

Tutte le Convocazioni saranno trasmesse dal Presidente, mezzo mail, a tutti i soci con diritto di voto, quindici giorni prima dalla data dell'assemblea.

TITOLO VIII - Consiglio Direttivo

ARTICOLO 12

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente ed altri due membri eletti dall'Assemblea dei soci. I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo quanto indicato dall'Assemblea ed in particolare il compimento di ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti;
- l'elezione del Presidente, del Segretario Generale e del Tesoriere (per il primo, se non lo ha designato l'Assemblea dei soci)
- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e consuntivo;
- il determinare l'entità della quota associativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ovvero sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La convocazione è fatta con avviso, spedito a mezzo mail, almeno dieci giorni prima dalla data della riunione. L'avviso deve contenere la data, l'ora ed il luogo stabiliti nonché l'ordine del giorno con le materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in assenza delle suddette modalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri, e presieduto dal Presidente, ovvero in caso di Sua assenza o impedimento, dal Segretario Generale; in mancanza, il consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei membri in carica; validamente delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede la riunione.

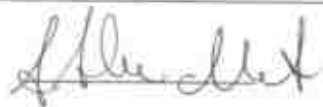
TITOLO IX - Il Presidente

ARTICOLO 13

Il Presidente dell'Associazione è eletto, salvo che l'abbia già designato l'Assemblea dei soci, dal Consiglio Direttivo, tra i componenti, a maggioranza dei voti: dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto. In caso di urgenza, il Presidente può compiere atti di amministrazione, ordinaria e straordinaria, ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

PRESIDENTE

SEGRETARIO



Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in ogni grado e tipo di giurisdizione, e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa. È titolare del potere di firma sociale e può delegarla ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente deve constatare la validità delle deliberazioni delle assemblee. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario Generale.

TITOLO X- Il Segretario del Consiglio Direttivo

ARTICOLO 14

Il Segretario del Consiglio Direttivo, definito anche Segretario Generale ed eletto dal Consiglio Direttivo, organizza le riunioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo, dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto; è responsabile della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive unitamente al Presidente. È responsabile di tutti i libri sociali e dell'archivio dell'Associazione.

TITOLO XI- Il Tesoriere

ARTICOLO 15

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne trae idonea contabilità; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo e preventivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile; dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto.

TITOLO XII- Rendiconto Economico finanziario consuntivo e preventivo

ARTICOLO 16

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno e per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico-finanziario a preventivo ed uno a consuntivo per rilevare le entrate e le uscite dell'anno.

Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto a consuntivo dell'esercizio precedente e del rendiconto preventivo del successivo esercizio, che verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconti economico finanziari debbono restare depositati presso le sedi dell'Associazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 17

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

PRESIDENTE

SEGRETARIO





Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2. D.lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2. ultimo periodo. D.lgs. 112/2017.

TITOLO XIII - Scioglimento

ARTICOLO 17

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni che perseguono le stesse finalità.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

TITOLO XIV - Legge applicabile

ARTICOLO 18

Per disciplinare ciò che non sia previsto in questo Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile ed in subordine alle norme contenute nel libro V del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia di Enti non commerciali.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



Dance2Dance A.S.D.

STATUTO

TITOLO I - Denominazione e sede

ARTICOLO 1

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., è costituita un'associazione sportiva dilettantistica, con sede in Via Carlo n. 33 Azzano San Paolo (BG) e che assume la denominazione associazione culturale e sportiva dilettantistica Dance 2 Dance o anche in breve DANCE 2 DANCE ASD.

attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 36/2021.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva in cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II - Scopo e oggetto

ARTICOLO 2

1. L'Associazione, è un'associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.
2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.
3. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.

Nello specifico l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della danza e delle attività motorie ad essa collegate e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto

dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Sport e Salute S.p.A. intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. A tale fine, come specificato al successivo articolo, l'Associazione formulerà domanda di affiliazione alle ASSOCIAZIONI SPORTIVE SOCIALI ITALIANE (ASI) DI BERGAMO riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.

4. L'Associazione potrà quindi partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva), indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del ballo compresa l'attività paralimpica.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
 - attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina della danza e di eventuali altre attività sportive;
 - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - la gestione di centri benessere o fisioterapici;
 - la vendita di articoli sportivi;
 - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'aspletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
 - Svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, coroi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;

- Nonché, promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;
 - Compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statuari;
7. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

TITOLO III - Affiliazione

Articolo 3

L'Associazione procederà alla propria affiliazione alla ASSOCIAZIONI SPORTIVE SOCIALI ITALIANE (ASI) DI BERGAMO.

Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie della FIDS e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.

- L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., della FIDS o di altre Federazioni Nazionali od enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
- L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.lgs. 39/2021.

TITOLO IV - Soci

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche italiane e straniere di ambo i sessi, senza limiti di età, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Tutti gli associati hanno pari diritti secondo i principi di democraticità ed uguaglianza e di partecipazione alle attività sociali come regolamentate dal presente Statuto.

Chi intende aderire all'Associazione deve farne espressa richiesta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto ed i regolamenti. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo: in caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.

I soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Benemeriti;
- c) Soci Ordinari;
- d) Soci Atleti o Tesserati;

Sono Soci Fondatori coloro che risultano essere i fondatori dell'Associazione ed iscritti al momento dell'approvazione del presente Statuto.

Sono Soci Benemeriti coloro ai quali l'Associazione Sportiva deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Pur partecipando alla vita sociale, non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione ed aderiscono ad essa nel corso della sua esistenza.

Sono Soci Atleti o Tesserati tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione ed aderiscono ad essa nel corso della sua esistenza.

Pur partecipando alla vita sociale, non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.

ARTICOLO 5

La qualifica di socio, quando previsto, dà diritto:

- 1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 2. a frequentare tutti i luoghi sociali;

3. a utilizzare gli impianti ed i servizi offerti dall'associazione;
4. alla consultazione dei libri sociali e dell'approvazione del bilancio.

Tutti i soci sono tenuti:

1. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti sociali;
2. all'impegno del rispetto lesse e disciplinato delle norme che regolano lo sport;
3. al pagamento del contributo associativo annuale anche in più rate con delibera del Consiglio;
4. alla partecipazione delle assemblee ordinarie e straordinarie dove previsto.

In nessun caso, ad eccezione del trasferimento per causa di morte, la quota associativa annuale non è rimborsabile né trasmissibile a terzi.

TITOLO IV - Recesso ed Esclusione

ARTICOLO 6

La qualifica di socio ha durata illimitata fatti salvi casi di recesso spontaneo, scadenza del periodo coperto dalla quota associativa, dopo espressa richiesta approvata dal Consiglio Direttivo o per causa di morte.

ARTICOLO 7

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2. che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

TITOLO V - Risorse economiche, Patrimonio e Fondo comune

ARTICOLO 8

L'associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. quote e contributi per la partecipazione ed organizzazione di manifestazioni sportive;
3. eredità, donazioni, legati;

4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini dello Statuto;
5. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 9

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da lasciti e donazioni, da elargizioni da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e giuridiche, dagli avanzi netti di gestione.

La perdita della qualifica di socio estingue ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO VI - Organi dell' Associazione

ARTICOLO 10

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo, che tra i suoi componenti annovera:
 - Presidente;
 - Segretario Generale;
 - Tesoriere;

È fatto espresso divieto agli amministratori delle società e dell' Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

TITOLO VII - Assemblea dei Soci

ARTICOLO 11

Risulta composta da tutti gli aderenti dell'associazione ed è l'organo sovrano della stessa. L'assemblea ha potere deliberativo generale sulle materie devolute dal presente statuto e della legge alla competenza esclusiva ad altri organi o soggetti.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.

L'assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

Delibera sul rendiconto consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo.

Tale Assemblea è costituita con la presenza, in prima convocazione, di persona o per delega, di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta, mentre in seconda convocazione, è costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati presenti.

L'assemblea Straordinaria è convocata quando ne faccia richiesta il Presidente, il Consiglio Direttivo o un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

Delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, sulla trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Tale Assemblea è costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno i due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati mentre in seconda convocazione, è costituita dalla presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati presenti.

Le deliberazioni concernenti il cambiamento dello scopo associativo, la trasformazione, lo scioglimento, e la liquidazione saranno validamente adottate anche in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente. In Sua assenza od impedimento, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea riunita.

Le funzioni di Segretario, sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea riunita.

Tutte le Convocazioni saranno trasmesse dal Presidente, mezzo mail, e tutti i soci con diritto di voto, quindici giorni prima dalla data dell'assemblea.

TITOLO VIII - Consiglio Direttivo**ARTICOLO 12**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente ed altri due membri eletti dall'Assemblea dei soci. I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo quanto indicato dall'Assemblea ed in particolare il compimento di ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti;
- l'elezione del Presidente, del Segretario Generale e del Tesoriere (per il primo, se non lo ha designato l'Assemblea dei soci);
- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e consuntivo;
- il determinare l'entità della quota associativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ovvero sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La convocazione è fatta con avviso, spedito a mezzo mail, almeno dieci giorni prima dalla data della riunione. L'avviso deve contenere la data, l'ora ed il luogo stabiliti nonché l'ordine del giorno con le materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in assenza delle suddette modalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri, è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di Sua assenza o impedimento, dal Segretario Generale; in mancanza, il consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei membri in carica; validamente delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede la riunione.

TITOLO IX- Il Presidente

ARTICOLO 13

Il Presidente dell'Associazione è eletto, salvo che l'abbia già designato l'Assemblea dei soci, dal Consiglio Direttivo, tra i componenti, a maggioranza dei voti; dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto. In caso di urgenza, il Presidente può compiere atti di amministrazione, ordinaria e straordinaria, ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in ogni grado e tipo di giurisdizione, e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa. È titolare del potere di firma sociale e può delegarla ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente deve constatare la validità delle deliberazioni delle assemblee. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario Generale.

TITOLO X- Il Segretario del Consiglio Direttivo

ARTICOLO 14

Il Segretario del Consiglio Direttivo, definito anche Segretario Generale ed eletto dal Consiglio Direttivo, organizza le riunioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo, dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto; è responsabile della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive unitamente al Presidente. È responsabile di tutti i libri sociali e dell'archivio dell'Associazione.

TITOLO XI - Il Tesoriere

ARTICOLO 15

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne trae idonea contabilità; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo e preventivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile; dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto.

TITOLO XII - Rendiconto Economico finanziario consuntivo e preventivo

ARTICOLO 16

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno e per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico-finanziario a preventivo ed uno a consuntivo per rilevare le entrate e le uscite dell'anno.

Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto a consuntivo dell'esercizio precedente e del rendiconto preventivo del successivo esercizio, che verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconti economico finanziari debbono restare depositati presso le sedi dell'Associazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 17

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 2.2. D.lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2. ultimo periodo, D.lgs. 112/2017.

TITOLO XIII - Scioglimento

ARTICOLO 17

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni che perseguono le stesse finalità.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

TITOLO XIV- Legge applicabile

ARTICOLO 18

Per disciplinare ciò che non sia previsto in questo Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile ed in subordine alle norme contenute nel libro V del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia di Enti non commerciali.

F.to Il Presidente



IL SEGRETARIO

